

**Allegato "A" al n. 2399/1923 di Repertorio**

**STATUTO**

\*\*\*

**Titolo I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI E ATTIVITA'**

**Art. 1 - Denominazione**

È costituita l'Associazione "REA, Reagire alla violenza" iscritta nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore la denominazione diverrà: "Associazione REA ETS".

**Art. 2 - Finalità**

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.

L'Associazione opererà come Ente del Terzo Settore ai sensi e per gli effetti della Legge 106/2016 e del Decreto Legislativo 117/2017.

L'Associazione manterrà nella propria denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione, rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

**Art. 3 - Durata**

L'Associazione è istituita senza limiti di durata.

Lo scioglimento dell'Associazione è disciplinato dalla legge, fermo quanto oltre previsto nel presente Statuto.

**Art. 4 - Sede e altri uffici**

L'associazione ha sede in Milano.

Il cambio di indirizzo, nell'ambito della circoscrizione territoriale nella quale è posta la sede legale non comporta una modifica statutaria; resta comunque fermo l'obbligo di comunicazione al Registro Unico del Terzo Settore.

Il trasferimento della sede legale all'interno di altro Comune, diverso da quello indicato in Statuto, costituisce modifica statutaria.

Il Consiglio di Amministratore può istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, uffici operativi o di rappresentanza, a fini di promozione e sviluppo dell'attività dell'Associazione e di incremento della necessaria rete di relazioni, nazionali ed internazionali, a supporto delle attività dell'Associazione.

**Art. 5 - Attività di interesse generale**

L'Associazione svolge la propria attività nei settori riguardanti la prevenzione della violenza contro le donne e i minori, attraverso l'attivazione di servizi e progetti volti al contrasto della violenza di genere in tutte le sue forme, in rete con altre Istituzioni e Associazioni presenti sul territorio nazionale e internazionale. Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, così come previste dall'art. 5 del DLgs 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- h) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all' articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- i) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- j) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- k) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro,

beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- n) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione, quindi, potrà promuovere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- promozione di politiche di inclusione di genere volte a sostenere una visione democratica e paritaria della società a partire dal riconoscimento del ruolo che il patriarcato ha avuto nella società moderna e del conseguente sbilanciamento nel rapporto tra donne e uomini;
- attività di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione della violenza sulle donne attraverso eventi, conferenze e dibattiti;
- attività di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione della violenza sulle donne attraverso interventi nelle scuole e percorsi di legalità
- attività di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione della violenza sulle donne attraverso campagne di comunicazione;
- attività di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione delle molestie sul luogo di lavoro, nonché di ogni forma di discriminazione in tema di pari opportunità;
- attività di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione della violenza assistita delle vittime minori di età;
- attività di supporto, assistenza e accompagnamento delle donne e dei minori, vittime di violenza;
- con riferimento alla "Parental Alienation Syndrom" e tutti i costrutti affini e derivati che comportano la responsabilità diretta di uno dei due genitori per il rifiuto di un minore a vedere l'altro:
  - a. attività di promozione di campagne di comunicazione e analisi di tali costrutti a livello nazionale ed internazionale;

- b. istituzione di un osservatorio e di un archivio di dati sui casi in oggetto;
  - c. attività di sostegno, assistenza e accompagnamento delle donne accusate, attraverso azioni positive;
  - d. attività di promozione di politiche di public advocacy contro l'utilizzo di tale pratica;
- Istituzione di un osservatorio sull'applicazione della legge 54 del 2006 sull'affido condiviso e relativi impatti sui minori soprattutto ma non solo nei casi di violenza.
  - attività volte alla tutela della legalità;
  - attività volte alla tutela e alla promozione dell'etica nei giovani e all'interno delle imprese e delle professioni;
  - attività volte all'istruzione e alla formazione delle risorse umane;
  - attività volte alla tutela e alla promozione del diritto allo studio dei giovani;
  - attività volte all'assistenza, al rafforzamento e allo sviluppo istituzionale e municipale:
  - attività volte alla lotta al degrado ambientale e sociale;
  - attività volte alla tutela e alla valorizzazione della natura e dell'ambiente;
  - attività volte alla salvaguardia dei diritti umani e alla tutela dei diritti civili;
  - attività volte alla tutela dell'infanzia;
  - attività volte alla e allo sviluppo della condizione femminile;
  - attività volte allo sviluppo delle nuove tecnologie e delle applicazioni telematico-informatiche;
  - attività volte allo sviluppo dei servizi di base.

#### **Art. 6 - Attività diverse**

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà svolgere le proprie attività anche mediante forme di collaborazione con altri enti pubblici e/o privati (fondazioni, associazioni riconosciute o non) aventi scopi istituzionali corrispondenti o complementari a quelli dell'Associazione (di seguito, gli "Enti") o a tal fine individuati dal Consiglio Direttivo. L'Associazione potrà sostenere l'attività svolta dagli Enti assumendo le iniziative ritenute opportune coerentemente ai propri fini istituzionali e, in tale esclusivo ambito, effettuare contributi o erogazioni di danaro a supporto di singoli

progetti che siano strumentali o funzionali al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

L'Associazione può collaborare ad iniziative pubbliche o private e con altri enti, in qualsiasi forma giuridica costituiti od organizzati, che operino con analoghi scopi, in Italia o all'estero e può stabilire opportune forme di collegamento, partecipazione e collaborazione.

L'Associazione potrà pertanto addivenire ad ogni opportuno accordo o convenzione con enti e persone, fisiche e giuridiche, italiani e stranieri che a qualsiasi titolo abbiano interessi simili agli scopi ed alle attività della Associazione.

L'Associazione, per un più efficiente svolgimento delle attività di cui all'art. 5 del presente Statuto, potrà istituire fondazioni o partecipare ad associazioni o società, purché dette iniziative siano non prevalenti e strumentali al raggiungimento degli scopi istituzionali della Associazione.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà partecipare a bandi di gara indetti da Enti Pubblici.

#### **Art. 7 - Volontariato e attività di volontariato**

Nell'ambito dell'esercizio delle attività di cui ai precedenti articoli 5 e 6 del presente Statuto, l'Associazione potrà avvalersi di volontari, il tutto in conformità alle disposizioni dell'art. 17 del DLgs 117/2017.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

### **Titolo II - VIGILANZA, PATRIMONIO, ENTRATE, ESERCIZIO FINANZIARIO**

#### **Art. 8 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) da erogazioni, donazioni o lasciti;
- c) da fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del DLgs 117/2017 al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando

risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Il Patrimonio dell'Associazione sarà utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 9 - Esercizio sociale e bilancio**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, nonché, ove ritenuto opportuno e/o quando previsto dalla legge, dal bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro 120 giorni per la definitiva approvazione. Nella relazione di missione il Consiglio Direttivo dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, la delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo può essere adottata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

Oltre al bilancio consuntivo, deve essere predisposto, ed approvato a cura del Consiglio Direttivo, entro il mese di dicembre dell'anno precedente, anche un bilancio preventivo.

#### **Art. 10 - Divieto di distribuzione degli utili**

Eventuali utili o avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 11 - Libri sociali obbligatori**

Oltre alle scritture contabili obbligatorie, l'Associazione dovrà tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze dell'organo di controllo;
- e) il libro di eventuali altri organi sociali.

I libri sociali obbligatori sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono, tranne i libri di cui alla lettera a) e b), custoditi dal Consiglio Direttivo.

### **Titolo III - SOCI**

#### **Art. 12 - Ammissione**

Possono far parte dell'associazione persone fisiche che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'associazione.

L'adesione all'associazione è volontaria.

Il riconoscimento della qualifica di socio si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio ed è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo rigetti la domanda di ammissione, questi deve comunicare il rigetto al diretto interessato entro sessanta giorni dandone esauritive motivazioni.

L'interessato che ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, incaricato di deliberare sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro prima convocazione utile.

Lo status di socio si acquista con l'iscrizione nel Libro degli Associati.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate.

Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipare all'assemblea e all'elettorato attivo e passivo. Per gli associati di minore età, il diritto di voto è esercitato per il tramite dei soggetti che hanno la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Ciascun socio ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

#### **Art. 13 - Diritti e doveri dei soci**

Tutti i soci sono tenuti:

- a) all'osservanza del presente statuto, del relativo regolamento d'attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) a frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità

associative;

- c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio.

La quota associativa non è in alcun modo ripetibile.

#### **Art. 14 - Perdita della qualifica di socio**

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte. Ciascun socio può recedere liberamente senza oneri.

È escluso il socio che non accetti più i fini statuari o danneggi l'Associazione o comunque non operi in conformità alle norme del presente statuto e alle deliberazioni regolarmente prese dagli organi sociali. In questo caso di perdita della qualità di socio l'accertamento di essa spetta al Consiglio. Il socio espulso ha facoltà di ricorrere in Assemblea entro sessanta (60) giorni dal provvedimento.

In caso di controversia su questioni relative a diritti ed obblighi degli associati, è garantita la facoltà di adire il Collegio dei probiviri e di presentare controdeduzioni scritte o verbali, in fase preventiva rispetto all'assunzione di qualsiasi provvedimento sanzionatorio. Il Collegio dei probiviri, dopo aver tentato la composizione della controversia, valuta la sussistenza dei presupposti per l'inoltro in Assemblea della proposta di provvedimento a carico del socio e comunica al Consiglio d'amministrazione l'esito di tale valutazione.

#### **Art. 15 - Risoluzione delle controversie**

Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi organi saranno sottoposte alla competenza dell'Organo di controllo, ove nominato, che giudicherà pro bono et aequo senza formalità di procedure, fatti salvi i casi in cui la legge prescrive obbligatoriamente la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

### **Titolo IV - ORGANI ASSOCIATIVI**

#### **Art. 16 - Organi sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di Controllo.

### **TITOLO V - L'ASSEMBLEA**

#### **Art. 17 - L'assemblea**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea può essere convocata in prima o seconda convocazione.

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno due volte all'anno mediante comunicazione scritta inviata con



lettera raccomandata con ricevuta di A/R, telefax o invio di lettera e-mail, diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea può pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci in regola con il pagamento della quota associativa, a norma dell'articolo 20 C.C.

L'assemblea deve essere convocata in Italia, anche fuori dalla sede sociale.

#### **Art. 18 - Competenze dell'assemblea**

All'Assemblea sono in ogni caso riservate le seguenti delibere:

- Nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approvazione del bilancio consuntivo;
- Approvazione del bilancio preventivo;
- Approvazione del bilancio sociale;
- Delibera e promozione di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali;
- Esclusione degli associati;
- Modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Approvazione del regolamento dei lavori assembleari, ove previsto;
- Scioglimento, trasformazione, fusione o scissione;
- Ogni altra delibera attribuita dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto.

#### **Art. 19 - Partecipazione all'assemblea**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola col pagamento della quota annua di associazione. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da chiunque, nell'osservanza del presente Statuto e della legge. La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi, di controllo o ai dipendenti dell'Associazione, ai sensi dell'art. 2372, quinto comma, del Codice Civile.

La delega deve risultare da atto scritto. Ogni delegato potrà ricevere un massimo di tre deleghe.

La partecipazione all'Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione ovvero con espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

#### **Art. 20 - Modalità di svolgimento dell'assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in sua mancanza l'assemblea nomina il proprio presidente.

L'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al presidente dell'assemblea di

constatare la regolarità delle deleghe, ove previste, ed in genere il diritto d'intervento nell'assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si produce processo verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

**Art. 21 - Validità dell'assemblea e modalità di voto**

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dagli artt. 20 e 21 C.C., ovvero:

- In via ordinaria le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti;
- In via straordinaria le deliberazioni dell'assemblea richiederanno la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

**TITOLO VI - AMMINISTRAZIONE**

**Art. 22 - Composizione del Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da tre a sei membri eletti dall'Assemblea dei Soci, per la durata di tre anni. La maggioranza dei membri eletti nel Consiglio Direttivo deve possedere la qualifica di socio o essere indicata dagli enti giuridici associati.

In caso di dimissioni o di decesso di uno o più consiglieri, nei limiti di 1/3 del numero complessivo e sempre che il numero minimo di componenti sia mantenuto, il Consiglio non decade e si considera ugualmente validamente costituito.

Nel caso di dimissioni o decesso di più di 1/3 dei componenti, l'intero Consiglio decade ed occorre indire una nuova elezione in Assemblea.

**Art. 23 - Il Presidente**

Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

**Art. 23-bis - Rappresentanza**

La rappresentanza generale dell'Associazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.

**Art. 24 - Funzionamento del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed alle quote sociali.

La convocazione deve avvenire mediante comunicazione scritta a ciascun componente, contenente l'ordine del giorno, almeno tre giorni prima di quello fissato, salvo i casi di urgenza

per i quali è sufficiente il preavviso di 1 giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza i consiglieri nominano un presidente di turno tra i presenti.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede; in tal caso è necessario (e se ne dovrà dare atto nei relativi verbali) che:

- a) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

Le decisioni del Consiglio Direttivo, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che:

- sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione;
- dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, da parte della maggioranza degli amministratori in carica o dalla diversa maggioranza richiesta dalla legge per specifiche decisioni;
- siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della società la relativa documentazione;
- sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

#### **Art. 25 - Competenze del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi i compiti demandati, per legge o per statuto, all'Assemblea dei soci.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

Il Consiglio compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri proprie attribuzioni, nei limiti di legge e nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Il Consiglio può nominare Commissioni di consulenza o Comitati scientifici composti da personalità che si siano particolarmente distinte nei campi della vita sociale, della cultura e dell'arte o che possano con il loro consiglio favorire il raggiungimento dei fini statutari.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi o in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e l'esecuzione dei deliberati del Consiglio.

#### **TITOLO VI - L'ORGANO DI CONTROLLO**

#### **Art. 26 - Collegio dei Revisori Legali dei conti**

Ove nominato dall'Assemblea o nel caso dei superamenti dei limiti di cui all'art. 30 del DLgs 117/2017, l'Associazione ha quale organo di controllo un Collegio di Revisori legali dei conti, avente qualifica di revisore dei conti, composto di tre membri. I componenti sono scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati dal Ministro della Giustizia o fra i professori universitari o professionisti esperti in materie economiche o giuridiche. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare sia alle riunioni dell'assemblea sia alle

riunioni del Consiglio Direttivo e possono procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per tre esercizi, con scadenza alla data della riunione del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio. I componenti del Collegio dei Revisori sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti - salvo la prima nomina effettuata in sede di atto costitutivo - è eletto dall'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge anche funzione di revisione legale dei conti e pertanto (i) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili dell'Associazione, (ii) esamina i rendiconti economici e finanziari, (iii) redige apposite relazioni, inclusa la relazione annuale che correda il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, (iv) ed effettua verifiche di cassa.

Il Collegio dei Revisori dei Conti inoltre vigila (i) sull'osservanza della legge e dello Statuto, (ii) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e (iii) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento (iv) sull'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e (v) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del DLgs 117/2017.

In particolare, può formulare proposte al Consiglio Direttivo in materia di assetti organizzativi, amministrativi e contabili.

#### **TITOLO VII - MEZZI FINANZIARI**

##### **Art. 27 - Entrate**

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

#### **TITOLO VIII - SCIoglimento**

##### **Art. 28 - Scioglimento**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del DLgs 117/17 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Associazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono

nulli.

#### **TITOLO IX - NORMA DI RINVIO**

##### **Art. 29 - Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore e, in particolare alla legge 6 giugno 2016, n. 106 e al DLgs 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e, per quanto in esse non previsto e ove compatibili, le norme del Codice Civile.

F.to Diego Apostolo Notaio

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art.22, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 art. 68 – ter,  
legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto Avv. Diego Apostolo, Notaio in Opera, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di Vigenza fino al 4 marzo 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), e contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella dell'originale".

Opera, via Stefano Piantadosi n. 4, otto luglio duemilaventidue.

File firmato digitalmente dal notaio Avv. Diego Apostolo



Firmato digitalmente da  
DIEGO APOSTOLO  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
MILANO:80052030154